

PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA

TRA

L'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS), con sede in Palermo, Viale delle Scienze – Edificio 13, codice fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, nel prosieguo del presente atto denominato "Dipartimento", rappresentato dal Prof. Angelo Mineo, nato a Palermo il 12.05.1967, in qualità di Direttore pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno 19.12.2022;

E

Il Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (CIAPI) con sede legale in Priolo Gargallo (SR), Via Ex SS 114, n. 51, codice fiscale 80001330895, e partita IVA n.01208300895, nel prosieguo del presente atto denominato "Ente" rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Barresi nata a Palermo il 01.11.1959, in qualità di Commissario Straordinario del CIAPI;

Premesso che

- l'Ente ha come propria attività principale: formazione continua, aggiornamento professionale ed orientamento e formazione specialistica in favore della Pubblica Amministrazione (PA) della Regione Sicilia;
- l'Ente ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con il Dipartimento in vari settori, tecnici e tecnologici, quali: formazione, assistenza tecnica, Osservatorio regionale del mercato del lavoro, ricerca e sviluppo del capitale umano ed innovazione;
- il Dipartimento ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche e l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo;
- il Dipartimento ha ripetutamente e pubblicamente manifestato il proprio interesse ad integrare le proprie attività formative con lo svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso gli enti e le imprese più rappresentativi del tessuto economico e istituzionale regionale e nazionale;
- il CIAPI da anni opera nel campo della formazione continua, dell'aggiornamento professionale e dell'orientamento ed oggi intende ricollocarsi tra i *player* in grado di erogare alta formazione specialistica in favore della Pubblica Amministrazione (PA) della Regione Sicilia;
- il CIAPI opera a fianco del Dipartimento Regionale del Lavoro e punta all'avvio ed alla gestione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro a valere sulle risorse già disponibili sul Potenziamento dei Centri per l'Impiego, messe a disposizione dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;
- al CIAPI di Priolo è stato riconosciuto lo status giuridico di organismo autorizzato ad operare *in house providing* per la Regione Sicilia con atto della Commissione Europea n. 826533 del 06.07.2012;
- il CIAPI alla luce del predetto riconoscimento ha ricevuto affidamenti strategici di intervento nei seguenti

ambiti:

- Formazione;
- Assistenza tecnica;
- Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro;

nonché sui temi dell'ambiente, del sociale, dell'interculturalità, dei percorsi integrati con la scuola, della formazione continua dei lavoratori a rischio di esclusione sociale, della trasformazione digitale, della certificazione delle competenze, e altri individuati dal Piano Industriale 2022-2024;

- il CIAPI di Priolo ha adottato il Piano Industriale 2022-2024 con cui è assegnato all'Ente *in house* della Regione Sicilia un nuovo asset strategico coerente con le dinamiche della Missione 5 - Inclusione e Coesione - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il CIAPI necessita di partnership strategiche come le Università siciliane in ordine allo sviluppo di tematiche di comune interesse nel campo della ricerca e dello sviluppo del capitale umano e dell'innovazione;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO

Il Dipartimento e l'Ente si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare programmi didattici, di studio e di ricerca integrati nei settori di comune interesse.

Inizialmente la collaborazione riguarderà il campo della formazione e del capitale umano e potrà essere successivamente estesa ad ulteriori settori o strutture delle Università contraenti, previo scambio di lettere tra le parti interessate.

Il Dipartimento e l'Ente intendono attivare un processo di stabile collaborazione al fine di:

- a. realizzare studi e ricerche su temi generali o specifici di interesse per il CIAPI e per il DSEAS;
- b. organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento per il personale delle PA della Regione Sicilia, compreso il personale dei Centri per l'Impiego della Regione;
- c. contribuire alla costituzione e alla gestione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;
- d. organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- e. mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie
- f. favorire l'attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze e la qualificazione del capitale umano;
- g. pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi multimediali di comunicazione offerti dalle diverse tecnologie.

Articolo 2–ATTIVITA'

Il Dipartimento e l'Ente si impegnano a sviluppare collaborazioni attraverso:

- a. lo svolgimento di periodi di tirocinio aziendale di studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale del Dipartimento SEAS presso l'ente/impresa: tali periodi di tirocinio aziendale (stage) saranno regolati - con apposita convenzione - in base alla L. n. 196/97, integrata dal Capo IV della LR 26 luglio 2005, n.17, e del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri della P.I. e del MURST, n.142/98;
- b. lo svolgimento di Tesi di Laurea da parte di studenti del Dipartimento su temi proposti dall'Ente;
- c. sviluppo delle ricerche congiunte o in collaborazione;
- d. scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico/amministrativo;
- e. accettazione di Borsisti e Dottorandi;
- f. interscambio di documentazione e pubblicazioni scientifiche e reti telematiche;
- g. organizzazione di convegni, seminari e riunioni scientifiche, stabilite in comune accordo;
- h. lo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale tecnico dell'ente da parte di docenti del Dipartimento;
- i. lo svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato dell'ente, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento della didattica svolta presso il Dipartimento nei limiti della normativa vigente.
- j. Altro

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

- a. contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
- b. borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su specifici programmi di ricerca;
- c. corsi di formazione, master, dottorati;
- d. periodi di formazione didattica in sito secondo il modello degli stage.

Articolo 3 – CONTRATTI ATTUATIVI

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le Parti potranno stipulare specifici atti, nonché convenzioni attuative che, nel rispetto delle norme interne degli enti sottoscrittori, regoleranno nel dettaglio ogni singola attività.

Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente protocollo d'intesa.

A tal fine ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
- l'individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.lgs.81/08 s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", cui far ricadere gli obblighi di legge.

Articolo 4 – DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula.

Articolo 5 - REFERENTI

Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, ciascuna parte individua un referente della

collaborazione per il coordinamento e la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente Protocollo.

Per il DSEAS, il referente è il Prof. Raimondo Ingrassia.

Per CIAPI, il referente è il Direttore Dr. Fabio Marino.

Articolo 6 – COMITATO SCIENTIFICO

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate a un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte contraente. Il Comitato Scientifico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all'attenzione del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Articolo 7– ONERI ECONOMICI

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all'articolo 3.

Articolo 8 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale e di coloro che, in virtù del presente accordo, frequenteranno le sedi di esecuzione delle attività, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 9 – ASSICURAZIONI INAIL

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

- a. relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge;
- b. relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta

copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

- c. L'ente garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso una compagnia assicuratrice contro infortuni.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 7 E 8

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- Se il fatto è avvenuto presso l'ente, l'ente si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Dipartimento onde consentire al Dipartimento stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- Se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Dipartimento si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) all'ente onde consentire all'ente stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi¹.

Articolo 11 – PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- Alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt.15-22 del Regolamento;
- Alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art.35 del Regolamento;
- Alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art.31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 12 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Palermo in via esclusiva.

Articolo 13 – SPESE

Il presente protocollo d'intesa, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed inviato a mezzo posta elettronica certificata², è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente protocollo d'intesa viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'Ente: pec@posta.ciapiweb.it, che è pregato di sottoscriverlo digitalmente e di restituirlo al Dipartimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.seas@cert.unipa.it.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE

IL DIRETTORE
(Prof. Angelo Mineo)

Per accettazione

Firmato digitalmente da: Angelo Mineo
Organizzazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO/80023730825
Data: 22/12/2022 14:57:46

CIAPI
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott.ssa Rosaria Barresi)



Firmato digitalmente da:
BARRESI ROSARIA
Firmato il 31/12/2022 17:26
Seriale Certificato: 720956
Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt.4 (Durata) e 11 (Foro competente) del presente protocollo d'intesa.

Per accettazione

CIAPI
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott.ssa Rosaria Barresi)



Firmato digitalmente da:
BARRESI ROSARIA
Firmato il 31/12/2022 17:25
Seriale Certificato: 720956
Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

¹ Gli articoli 8 e 9 rilevano in caso di effettivo scambio di personale.

² In caso di invio a mezzo Raccomandata A.R., inserire in sostituzione: Il presente protocollo d'intesa, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda-DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive



**Università
degli Studi
di Palermo**

SEAS dipartimento
scienze economiche
aziendali e statistiche

modificazioni. Il presente protocollo d'intesa viene trasmesso all'ente in n.2 esemplari. L'ente è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Dipartimento SEAS.

